

STATUTO

JOB AT WORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTA AG VIA BELGIO 5

Numero REA: AG - 206170

Codice fiscale: 02781940842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

	late dalle norme qui di seguito riportate	
	<u>NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Grotte la Società coope-	
	rativa denominata "JOB AT WORK - Società Cooperativa socia-	
	le", altrimenti denominata in forma acronima "JaW Società Co-	
	operativa sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La durata della cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità	
	3	

	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	La cooperativa si propone di incrementare le capacità di ri-	
	spondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di	
	inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribu-	
	zione più equa delle opportunità.	
	La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agi-	
	sce, di mutualità, solidarietà, democraticità, l'impegno;	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spi-	
	rito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	Sono altresì principi costitutivi della cooperativa la ricer-	
	ca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organiz-	
	zativa; l'integrazione delle risorse umane, economiche e di	
	know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei terri-	
	tori e agli interessi della collettività; la creazione e il	
	consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale	
	sia tra i soci che nella collettività; i processi di qualità.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Co-	
	muni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, U-	
	nità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici,	
	morali, di volontariato e privati.	
	Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi	
	d'utilità collettiva e di interesse collettivo, dei servizi	
	4	

	per il lavoro, dei servizi di formazione professionale, nei	
	servizi sanitari, socio-assistenziali ed educativi, con par-	
	ticolare riguardo alle categorie di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa potrà avere come scopo quello di offrire ser-	
	vizi ai propri soci.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto le seguenti attività:	
	A) SERVIZI PER IL LAVORO (ex D.Lgs. 276/03): svolgere in modo	
	stabilmente organizzato, direttamente e/o tramite l'apporto	
	dei Soci:	
	attività di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs.	
	276/03, art. 4, comma 1, lettere a) e b) e successive modifi-	
	cazioni;	
	5	

	attività prevalente, anche se non esclusiva, di mediazione	
	fra domanda e offerta di lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/03,	
	art. 4, comma 1, lettera c) e successive modificazioni;	
	attività di ricerca e selezione del personale e di supporto	
	alla ricollocazione professionale, ai sensi del D.Lgs.	
	276/03, art. 4, comma 1, lettere d) ed e) e successive modi-	
	ficazioni;	
	tutte le attività strumentali previste dal D.Lgs. 276/03 e	
	successive modificazioni;	
	B) SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI (ex Legge 381/91): la	
	progettazione e realizzazione di servizi socio-sanitari ed e-	
	ducativi di assistenza domiciliare, assistenza abitativa,	
	centri di incontro per le attività culturali e del tempo li-	
	bero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi resi-	
	denziali (case albergo, case protette, case di riposo, comu-	
	nità alloggio e simili), servizi per l'assistenza economica,	
	servizi sanitari e simili, mediante:	
	l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri,	
	soggetti disabili psichici e fisici case famiglie, anche at-	
	traverso comunità alloggio, case albergo, case protette per	
	minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed	
	altri soggetti privi d'assistenza familiare; comunità allog-	
	gio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudi-	
	ziaria minorile anche nell'ambito della competenza ammini-	
	strativa, civile e penale; comunità alloggio per disabili	
	6	

	psichici e fisici; servizi di ogni genere rivolti ai minori	
	che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, mo-	
	rali); servizi di prevenzione e rieducazione mediante ricove-	
	ro di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudizia-	
	ria minorile anche nell'ambito della competenza amministrati-	
	va, civile e penale; centri d'accoglienza per ospitalità	
	diurna o residenziale temporanea d'assistenza e d'incontro	
	per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed an-	
	ziani;	
	l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze-madri perseguita	
	attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istitu-	
	ti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente fami-	
	liare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si fa-	
	vorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della	
	prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicolo-	
	gica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie,	
	nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della	
	realizzazione di corsi di qualificazione professionale per	
	l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	la gestione di strutture ricettive per fornire servizi di al-	
	loggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone,	
	che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni	
	di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento	
	per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case	
	per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;	
	7	

	la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari; in-	
	terventi di formazione professionale in favore di immigrati	
	e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare	
	le capacità lavorative degli stessi, corsi di cittadinanza e	
	di conoscenza della lingua italiana; l'assistenza e la cura	
	di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella	
	vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;	
	la realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni	
	e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di	
	orientamento rom, immigrati e/o extracomunitari e simili; la	
	realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per	
	extracomunitari; la mediazione interculturale per le popola-	
	zioni immigrate;	
	l'attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disabili	
	in genere;	
	la realizzazione di soggiorni vacanze, la gestione di sog-	
	giorni climatici marini, montani e termali;	
	la realizzazione e/o la gestione di strutture extra-ospeda-	
	liera, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani	
	prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibi-	
	li a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizza-	
	ta a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenzia-	
	li e di recupero funzionale e sociale;	
	la gestione, stabile o temporanea, in conto proprio o per	
	8	

	conto terzi presso le aziende sanitarie pubbliche, convenzio-	
	nate e/o private dei servizi di pulizia negli ambienti di de-	
	genza ospedaliera, diurna e domiciliare; assistenza generica;	
	trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al	
	loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà; distribu-	
	zione del vitto in collaborazione con il personale infermie-	
	ristico; prelievo referti; pulizia sale operatorie; collabo-	
	razione con il personale infermieristico nella pulizia del	
	malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto,	
	di cui alle mansioni riferite agli ausiliari socio sanitari	
	specializzati;	
	la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, etc.,	
	compresa la promozione di iniziative volte alla prevenzione	
	del disadattamento e del disagio minorile della criminalità	
	minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi	
	finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di	
	giovani in difficoltà, anche attraverso centri di aggregazio-	
	ni sociale giovanile, centri informagiovani, corsi riguardan-	
	ti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica,	
	pittura, musica, fotografia, hobbies vari, etc.), l'utilizza-	
	zione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale	
	e sociale;	
	L'assistenza intra e post-penitenziaria;	
	La gestione dei servizi di asili nido, scuole di infanzia,	
	9	

	ludoteche, babyparking, del servizio di babysitter, anche	
	presso il domicilio delle famiglie e presso le organizzazioni	
	di lavoro, dei servizi ausiliari di collegamento, il servizio	
	di trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole,	
	la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolasti-	
	che; la realizzazione di servizi per la gestione del tempo	
	libero, i servizi d'integrazione delle attività scolastiche	
	anche attraverso servizi di pre e post-scuola;	
	La gestione dei servizi rivolti alla persona e alla famiglia,	
	anche attraverso Centri informaFamiglia e altri servizi di	
	prossimità, la gestione di servizi d'aiuto domestico alle fa-	
	miglie dei portatori di handicap;	
	lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini cono-	
	scitive; la promozione, di studio e ricerche tendenti a favo-	
	rare ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa	
	e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospe-	
	dali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi	
	di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai	
	degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di col-	
	laboratori non soci;	
	coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	10	

	specialistiche servizi di continuità sanitaria territoriale;	
	l'istituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo	
	socio psicopedagogico e specialistica per attività scolasti-	
	che e parascolastiche, centri ed equipe di servizi di segre-	
	tariato sociale, servizio sociale professionale, dei servizi	
	di tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina, i servizi	
	di assistenza domiciliare integrata, infermieristica, di as-	
	sistenza domiciliare integrata, nonché di altre attività di	
	collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, so-	
	ciali ed assistenziali; la realizzazione e la gestione di po-	
	liambulatori, di residenza sanitarie assistenziali, di con-	
	sultori familiari, e simili;	
	lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza	
	professionale con stesura di piani assistenziali, il coordi-	
	namento e l'attuazione di progetti innovativi e o sperimenta-	
	li in campo socio-sanitario ed assistenziali, di assistenza	
	domiciliare integrata, assistenza infermieristica domicilia-	
	re, centri di prenotazione unificati, e-health, progetti di	
	mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito so-	
	cio-sanitario, progetti integrati di continuità ospedale-ter-	
	ritorio, di continuità socio-sanitaria ed assistenziale, e	
	simili	
	la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di	
	assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni del-	
	la realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione	
	11	

	nella realtà in cui opera, i servizi sanitari di tutela e	
	prevenzione della salute, e simili;	
	l'ottimizzazione in campo socio-sanitario dell'uso delle ri-	
	sorse tecniche e professionali dei soci, compresa la messa a	
	punto di sistemi di monitoraggio di ricoveri ospedalieri,	
	consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e di labo-	
	ratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza	
	farmaceutica, e con conseguente messa a punto di criteri di	
	valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività e	
	le erogazioni dei servizi socio-sanitari degli enti pubblici	
	e privati;	
	la realizzazione di attività editoriali, di stampa, di pub-	
	blicità, di diffusione di testi di insegnamento e riviste,	
	nonché atti, manuali, new e resoconti di convegni, seminari e	
	simposi attinenti agli scopi sociali, sia su carta stampata	
	che su supporti informatici, e le attività di monitoraggio,	
	informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi	
	sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, ban-	
	che dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausiliotecche	
	accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;	
	C) SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (ex Legge 381/91): la	
	realizzazione di qualsiasi attività avente obiettivi affini o	
	complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, u-	
	tilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non	
	soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001,	
	12	

	attraverso attività diverse, in qualsiasi settore, agricolo,	
	industriale, commerciale o di servizi finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di soggetti svantaggiati, quali Tossicodi-	
	pendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex	
	degenti di istituti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione previsti dal-	
	le leggi vigenti, gli emarginati sociali e quant'altri rien-	
	tranti nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla	
	lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni. In particolare la cooperativa potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	la realizzazione di lavori edili stradali, acquedotti, demo-	
	lizzazioni, manutenzioni di fabbricati, quali, a titolo esempi-	
	ficativo: i lavori di carpenteria, di costruzione e la manu-	
	tenzione ordinaria e straordinaria di complessi edilizi e im-	
	pianti industriali e di edifici civili e industriali, compre-	
	si i lavori di tinteggiatura e verniciatura; i lavori di ter-	
	ra e speciali in cemento armato, l'impermeabilizzazione dei	
	terreni; il restauro di edifici monumentali ed il rifacimento	
	e manutenzione di pavimentazioni stradali; i lavori di siste-	
	mazione e manutenzione di giardini e di aree verdi in genere;	
	i lavori di realizzazione e manutenzione di impianti tecnolo-	
	gici, impianti idraulici, elettrici, informatici e simili; la	
	gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e/o	
	magazzini necessari per l'esercizio delle attività societarie;	
	13	

	la redazione di progetti di consolidamento recupero e restau-	
	ro conservativo degli edifici pubblici e privati;	
	la realizzazione di lavori metalmeccanici, di impiantistica,	
	di saldatura, di carpenteria metallica e simili;	
	i servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia	
	di case di abitazione, uffici, edifici, locali, edifici, re-	
	parti e simili, compresi i lavori di disinfezione, disinfe-	
	stazione, derattizzazione, sanificazione, lo smaltimento di	
	rifiuti ambientali, e in generale, la gestione di problemi	
	legati all'igiene ambientale;	
	i servizi di facchinaggio, di trasporto di beni e persone,	
	con mezzi propri e/o in noleggio;	
	la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di prepara-	
	zione di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio,	
	la preparazione e la somministrazione dei pasti caldi e fred-	
	di, la gestione dei servizi di catering, banqueting, e simi-	
	li, compresa la realizzazione e/o gestione di attività di	
	bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo, etc...;	
	l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione, man-	
	tenimento e cura del decoro urbano, di aree a verde pubblico,	
	ville comunali, parchi naturali e simili; la gestione di ser-	
	vizi di pubblica utilità, quali i servizi cimiteriali, l'or-	
	ganizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di po-	
	steggi pubblici e/o privati, i servizi di affissione manife-	
	sti pubblicitari, servizi di vigilanza e salvataggio spiagge,	
	14	

	servizi di manutenzione di strade, il servizio di custodia di	
	impianti per la cattura, ricovero e custodia di animali ran-	
	dagi, nonché di altri servizi pubblici locali;	
	la gestione di attività di accoglienza, accompagnamento, as-	
	sistenza, animazione e trasporto per il tempo libero, la	
	fruizione culturale e turistica del territorio, attraverso	
	mezzi propri o in noleggio quali bici, auto, motocicli, auto-	
	bus, pullman, taxi-boat, mototaxi e simili, la gestione di	
	autoambulanze, autoemoteche, il servizio di trasporto di emo-	
	dializzati, il trasporto dei farmaci salvavita e dei farmaci	
	in genere;	
	la promozione e la gestione, anche attraverso l'utilizzo di	
	strumenti informatici e telematici, di iniziative e centri	
	per l'informazione sul tempo libero, la cultura e il turismo,	
	per l'accoglienza turistica, e per la prenotazione a distanza	
	di beni immobili volti alla fornitura di servizi di piccola	
	ricettività, attraverso ostelli, rifugi, piccoli alberghi,	
	anche all'aperto, per aree attrezzate per il campeggio, sosta	
	camper e roulotte, strutture extra alberghiere, come l'af-	
	fitto di ville, casa tipiche, camere, business office, posti	
	letto in turismo rurale, strutture agrituristiche ed eno-ga-	
	stronomiche, musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di	
	proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione	
	e manutenzione di aree di interesse archeologico, stabilimen-	
	ti balneari, campi sportivi in genere, maneggi ed ogni altra	
	15	

	opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;	
	attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati	
	all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, atti-	
	vità di animazione, seminari, eventi culturali, sportivi, ri-	
	creativi, per il lavoro, il tempo libero, e per il turismo,	
	quali impianti audio e luce, palchi internanti, scenografie,	
	strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;	
	la promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni a	
	sfondo sportivo, culturale e turistico, e la promozione di	
	attività sportive, ricreative, culturali e ricettive, anche	
	attraverso la gestione di impianti sportivi, palestre, campi	
	di calcio, calcetto, tennis, piscine, etc..., impianti cultu-	
	rali e ricreativi, polivalenti e ricettivi, pubblici e privati	
	la realizzazione e gestione di itinerari turistici, viaggi	
	naturalistici, letterari, archeologici, gite scolastiche, gi-	
	te per anziani, percorsi di visita guidata ed altre iniziati-	
	ve simili;	
	la promozione ed organizzazione di banchetti, cene, rinfre-	
	schi, anche a tema, dei servizi, di sorveglianza, guardaroba,	
	custodia, biglietteria, caffetteria, catering e ristorazione,	
	in genere, la distribuzione di gadget e souvenir volti alla	
	valorizzazione turistica e culturale dei prodotti della tra-	
	dizione della cucina popolare, dell'enogastronomia, dell'ar-	
	tigianato artistico e locale e del commercio equo e solidale;	
	la promozione di iniziative di restauro, conservazione, sal-	
	16	

	vanguardia di emergenze storico architettoniche e dei beni	
	culturali in genere, compresa la loro fruizione, per il tempo	
	libero e per il turismo, e la destinazione a finalità socio	
	culturali;	
	l'attività di promozione, allestimento, gestione e valorizza-	
	zione di beni monumentali, siti culturali, mediateche, caffè	
	letterari e informatici, centri informagiovani, centri d'a-	
	scolto per attività culturali e sociali, laboratori artisti-	
	ci, parchi di divertimento, strutture polivalenti per la	
	fruizione cinematografica, teatrale, musicale, artistica e	
	culturale di genere di parchi, musei, riserve, giardini della	
	collezione della flora mediterranea, orti botanici, oasi na-	
	turalistiche ed aree attrezzate in genere, compresa la promo-	
	zione di una fruizione turistica, culturale, accessibile di	
	complessi chiesistici, spiagge arenili, anche a favore di	
	soggetti svantaggiati;	
	la promozione, la progettazione e la gestione dei servizi	
	volti alla prevenzione, manutenzione, salvaguardia, valoriz-	
	zazione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del	
	patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, e-	
	cologico e paesaggistico;	
	lo studio, la ricerca, la salvaguardia, la catalogazione,	
	l'inventariazione, l'archiviazione, la promozione, il restau-	
	ro, i servizi di informatizzazione per la consultazione, il	
	recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, la valoriz-	
	17	

	zazione e gli altri servizi riguardanti i beni librari ed ar-	
	chivistici, e relativi a testi, elaborati, pubblicazioni	
	scientifiche, cinematografiche, e di altre produzioni di in-	
	teresse artistico e culturale di biblioteche, emeroteche, vi-	
	deoteche e di collezioni pubbliche e private, ovvero relativi	
	ai beni storici, artistici, folkloristici, ambientali, pae-	
	saggistici e culturali in genere, anche per mezzo di contrat-	
	ti e/o convenzioni da stipulare con enti preposti;	
	la realizzazione di censimenti, servizi di inventariazione,	
	catalogazione e mappatura del territorio, pubblico, privato	
	ed ecclesiale, dei beni culturali e locali, mobili ed immobi-	
	li, anche attraverso il loro inserimento in cartografie tema-	
	tizzate, nonché l'elaborazione, l'aggiornamento e la gestione	
	di banche dati personalizzate, su temi relativi all'oggetto	
	sociale, compresa la tenuta e l'aggiornamento su dati delle	
	singole realtà produttive, operatori economici singoli e as-	
	sociati, sull'organizzazione produttiva, legislativa, ammini-	
	strativa, culturale ed economico produttiva, delle regioni,	
	degli stati, e delle comunità sovranazionali, con particolare	
	attenzione alle problematiche d'interesse ambientale, turi-	
	stico, culturale, ai temi dell'economia sociale e dell'inse-	
	rimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	la promozione, la gestione e la stessa collaborazione a ini-	
	ziative editoriali per la produzione e distribuzione di mono-	
	grafie, guide turistiche, riviste, periodici d'informazione,	
	18	

	riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di catalo-	
	ghi e altro materiale informativo, compresa la diffusione di	
	dati in qualunque modo effettuata, su supporto cartaceo o ma-	
	gnifico, informativo e telematico, con particolare riguardo	
	alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'even-	
	tuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv	
	libere;	
	l'assunzione di lavori di elaborazione computerizzata dei da-	
	ti aziendali, di dattilografia, stenografia, stenotipia ed e-	
	laborazione dei dati, nonché la formazione di gruppi di lavo-	
	ro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei	
	settori tecnici e amministrativi, la redazione di relazioni e	
	ricerche tecniche e storiche, data base, elaborati grafici	
	sullo stato di conservazione dei beni culturali, carte tema-	
	tiche, sistemi informativi on line ed off line;	
	la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi di	
	qualità nei settori di attività della società nonché l'isti-	
	tuto della certificazione e in particolare delle certifica-	
	zioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard	
	nazionali e internazionali;	
	i servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da dipor-	
	to e natanti, la costruzione e gestione di porti e pontili	
	per l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsia-	
	si tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombo-	
	le, uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche,	
	19	

	corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di fo-	
	tografie e riprese sottomarine, sport acquatici lavori subac-	
	quei, assistenza in generale dei natanti da diporto e divi-	
	sione sub;	
	i servizi turistico-culturali rivolti alla musealizzazione,	
	mailing informative, guide, depliants, corners didattici;	
	Merchandising; Organizzazione e gestione di spettacoli vari,	
	applicativi informativi, gestione di agenzie di servizi turi-	
	stici per l'allestimento di visite guidate; l'allestimento di	
	mostre, i servizi di monitoraggio e acquisizione di informa-	
	zione relative al patrimonio culturale e naturale;	
	l'allestimento di eventi congressuali e fieristici, cerimonie	
	private, centri di informazione turistica; creazione, distri-	
	buzione e vendita di pubblicazioni utili al turista; prenota-	
	zione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manife-	
	stazioni; realizzazione e/o gestione di attività di intratte-	
	nimento del tempo libero e dello sport;	
	la valorizzazione dei centri storici, borghi interni e mari-	
	nari, a fini turistico-culturale; attività turistiche colle-	
	gate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologi-	
	ci, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali; servizi di	
	manutenzione, inventariato, catalogazione, archiviazione, re-	
	stauro dei beni mobili ed immobili storici, artistici, monu-	
	mentali e culturali;	
	servizi di manutenzione, la sorveglianza e la tutela del pa-	
	20	

	trimonio faunistico ed ambientale del territorio, di monito-	
	raggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi, laghi,	
	boschi e simili, ricerca e sviluppo di metodi per il monito-	
	raggio e la conservazione delle risorse marine, dello stock	
	ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione e con-	
	servazione ambientale;	
	attività di restauro e attività artigiane in genere;	
	servizi di sorveglianza e custodia di impianti fissi e mobili	
	per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto;	
	il servizio di ritiro, riparazione e vendita di generi vari	
	tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elet-	
	trodomestici, veicoli, etc...;	
	la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, let-	
	tere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e	
	convenzionali, procedere alla lettura di contatori su affida-	
	mento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette	
	Enel, Telecom e simili;	
	i servizi di raccolta, anche differenziata, di materiali di	
	recupero quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed ar-	
	redi, indumenti, plastica ecc. secondo le disposizione di	
	legge in materia; di riciclaggio di impianti, parti, compo-	
	nenti ed accessori; raccolta e trasporto per conto proprio o	
	di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;	
	spazzamento di rifiuti urbani; stoccaggio provvisorio di ri-	
	futi solidi urbani in stazioni di trasferimento e di mate-	
	21	

	riale proveniente da raccolta differenziata anche con gestio-	
	ne di isole ecologiche comunali e consortili; produzione di	
	compost derivato da rifiuti; demolizione di autoveicoli, mo-	
	toveicoli, etc...; stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali	
	derivanti da attività sanitarie;	
	i servizi in favore del settore primario attraverso la pro-	
	gettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di acqua-	
	coltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi; la	
	promozione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agri-	
	coli del territorio mediante iniziative promozionali.	
	lo svolgimento di altre attività, agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi, comunque finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	D) SERVIZI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO: realizzare azioni	
	di sviluppo delle risorse umane, anche ad integrazione e sup-	
	porto dei servizi su indicati, rivolte, in particolare, a	
	soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e	
	del personale delle aziende; la formazione, la specializza-	
	zione di giovani e dei soggetti svantaggiati, in genere, me-	
	diante:	
	interventi di carattere informativo, formativo e consulenzia-	
	le, finalizzati a promuovere l'orientamento e l'auto-orienta-	
	mento, a supportare la definizione di percorsi personali di	
	formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazio-	
	22	

	nale;	
	interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualifi-	
	cazione, specializzazione e aggiornamento che potranno essere	
	realizzati anche con metodologia a distanza (F.A.D.);	
	borse di studio, borse lavoro, tirocini formativi extra-cur-	
	riculari e curriculari, progetti di terapia occupazionale,	
	periodi di stage ed altri strumenti e dispositivi di politica	
	attiva del lavoro, consentiti dalle leggi in materia;	
	interventi di formazione continua in medicina (ECM) e in al-	
	tri ambiti tecnici e professionali similari;	
	interventi di valorizzazione delle competenze dei propri soci	
	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle pre-	
	stazioni assicurate presso terzi;	
	adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie	
	prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità	
	e della sua dichiarata disponibilità;	
	la progettazione e realizzazione di progetti di addestramen-	
	to, la valorizzazione dell'apprendistato, di progetti di al-	
	ternanza scuola-lavoro, la realizzazione di progetti di ac-	
	culturazione sui temi sociali; la progettazione di interventi	
	di simulazione di impresa, compresa la promozione di incuba-	
	tori di impresa, i progetti e gli interventi di educazione	
	cooperativa, al lavoro e all'impresa;	
	meeting, giornate di studio, congressi, iniziative ed eventi	
	tematici, campi scuola, workshop, conferenze, seminari, fo-	
	23	

	rum, meeting, incontri sui temi di interesse societario;	
	corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti, Forma-	
	tori, Docenti e personale amministrativo e tecnico delle	
	Scuole di ogni ordine e grado, delle Università, delle Azien-	
	de Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e pri-	
	vati impegnati in piani educativi, formativi e di recupero	
	sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;	
	scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine	
	e grado, e/o Centri e Istituti di formazione professionale i-	
	niziale, continua, a distanza, sia per le persone normodotate	
	che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a	
	regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte, private	
	e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri o	
	Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione pro-	
	fessionale;	
	corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)	
	quale offerta formativo post-secondaria integrata con la	
	scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a giovani	
	e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure	
	professionali tecniche di livello medio-altro, inserite nei	
	settori produttivi interessati da profonde trasformazioni	
	tecnologiche e professionali, percorsi di specializzazione u-	
	niversitaria, master, in cooperazione con Enti o Istituti, U-	
	niversità nazionali e straniere	
	attività ed interventi di istruzione, formazione e specializ-	
	24	

	zazione nei settori di attività sociale, in campo agricolo,	
	industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informa-	
	tico, della conservazione e valorizzazione del patrimonio	
	culturale, artistico, architettonico e monumentale, e	
	dell'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa, nonché a	
	supporto dei servizi per il lavoro.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la	
	Cooperativa potrà:	
	assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi	
	di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale	
	ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare	
	convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di	
	utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con Enti	
	Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Loca-	
	li etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali	
	partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e na-	
	zionali coerenti con gli scopi sociali;	
	stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi,	
	associazioni temporanee di impresa, società miste, promuove-	
	re, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione Euro-	
	pea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali	
	e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del non	
	profit;	
	contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali,	
	Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospeda-	
	25	

	li, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sa-	
	nitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di ini-	
	ziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo	
	di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che	
	parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i	
	problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che	
	stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori	
	dei servizi e la popolazione;	
	promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle po-	
	litiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favorire	
	l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani, at-	
	traverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi	
	socio-culturali sia intracomunitari che con paese terzi, al	
	fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni inter-	
	culturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare il dia-	
	logo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e di	
	amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il	
	sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la	
	comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato	
	europeo;	
	organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per parti-	
	colari e significative iniziative sociali: raccolte di dena-	
	ro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali,	
	spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari	
	e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri, etc., a	
	26	

	costi sociali e senza scopo di lucro.	
	partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed al-	
	tre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e	
	servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;	
	realizzare, acquistare o prendere in affitto beni mobili ed	
	immobili, macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessa-	
	ri allo sviluppo dell'attività sociale; acquistare, chiedere	
	in concessione o in locazione o in comodato d'uso o comunque	
	acquisire ed amministrare terreni, impianti ed infrastrutture	
	occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali;	
	ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, pre-	
	stito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o emanan-	
	di da organismi comunitari, nazionali, regionali;	
	compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione	
	mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al	
	raggiungimento dello scopo sociale;	
	aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società	
	con affinità di scopi;	
	stipulare convenzioni con personale specializzato o profes-	
	sionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero pro-	
	cedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualifi-	
	cato per comprovati motivi di funzionalità della cooperativa,	
	ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamen-	
	ti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in	
	imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria	
	27	

	all'attività sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31/01/92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente	
	28	

	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge;	
	soci svantaggiati così come definiti dalla L. n.381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Coope-	
	rativa.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
	sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	29	

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi	
	solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare	
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio in-	
	serimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	30	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	31	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	32	

	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	33	

	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	zione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la coo-	
	perativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	34	

	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora in-	
	35	

	corra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del va-	
	lore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa,	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	36	

	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	37	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	38	

	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	39	

	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro	
	cinquecento virgola zero zero) .	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 5.000,00 (Euro cinquemila virgola zero zero)	
	40	

	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione;	
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli e-	
	ventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	41	

	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	42	

	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore a € 50,00 né	
	superiore ai limiti di legge;	
	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	43	

	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	44	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	45	

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	46	

	aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione o in alternativa l'Ammini-	
	stratore Unico;	
	il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R	
	o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	47	

	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammi-	
	nistratori ed ai Sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera di compiere operazioni che comportano una sostanzia-	
	le modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci	
	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sin-	
	daci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	48	

	zione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	49	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 3 voti in base all'ammontare	
	della quota di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	50	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta	
	il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica sino a revoca da parte	
	dell'Assemblea dei soci o a dimissioni degli stessi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventual-	
	51	

	mente, il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	52	

	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	53	

	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	54	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	55	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	20.000,00 (Euro ventimila virgola zero zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	56	

	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	57	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	58	

	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	<u>VI)</u>	
	I componenti quindi procedono alla nomina del primo organo	
	amministrativo e concordemente stabiliscono che la società	
	cooperativa, sino a revoca da parte dell'assemblea o a dimis-	
	sioni da parte dei componenti, venga amministrata da un Con-	
	siglio di Amministrazione composto da tre (3) membri ed	
	all'uopo seduta stante nominano, per acclamazione, a comporre	
	detto Organo i signori Morreale Carmelinda, Morreale Vincenzo	
	e Caltagirone Antonino dei quali concordemente Morreale Car-	
	melinda viene nominata Presidente mentre Morreale Vincenzo	
	59	

	viene nominato Vice - Presidente . Gli eletti nell'accettare	
	le cariche rispettivamente conferite dichiarano che a loro	
	carico non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibi-	
	lità o decadenza previste dalla Legge	
	<u>VII)</u>	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Morreale Car-	
	melinda, come sopra nominata, viene concordemente delegata al	
	compimento di tutte le pratiche ed adempimenti necessari per	
	la legale costituzione della Società cooperativa. Inoltre i	
	comparenti delegano me Notaio, ai sensi dell'art.13 ter della	
	Legge 27 dicembre 2002 n. 284, a richiedere l'esecuzione del-	
	la formalità derivante dal presente Atto presso il Registro	
	Imprese di Agrigento nonchè, così come previsto dal punto 5	
	della Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 6	
	Dicembre 2004, a presentare la domanda di iscrizione della	
	cooperativa oggi costituita all'Albo delle Cooperative - Se-	
	zione "Cooperative a mutualità Prevalente di diritto" - Cate-	
	goria "Cooperative Sociali".	
	<u>VIII)</u>	
	Per quanto non previsto nel presente Atto i comparenti fanno	
	pieno riferimento alle disposizioni del titolo VI del Codice	
	Civile ed alle Leggi speciali sulla cooperazione nonchè, in	
	quanto compatibili, alle norme dettate sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	<u>IX)</u>	
	60	

	Al presente atto si applicano le disposizioni di cui al De-	
	creto Legislativo n. 460/1997 ed in particolare si fa espres-	
	so riferimento all'articolo 17 per l'esenzione dall'imposta	
	di bollo.	
	<u>X)</u>	
	Per ultimo i comparenti dichiarano che l'importo globale ap-	
	prossimativo delle spese per la costituzione, che sono poste	
	interamente a carico della società, è di Euro 1.200,00 (Euro	
	milleduecento/00).	
	<u>NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TRATTAMENTO DEI "DATI PERSONALI"</u>	
	Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 i contraenti pren-	
	dono atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamen-	
	to" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e	
	nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in	
	quanto libero professionista iscritto in Albi o Elenchi pro-	
	fessionali, è stato autorizzato al loro trattamento per tutti	
	i fini di Legge nonchè per le comunicazioni a tutti gli Uffi-	
	ci competenti, anche in mancanza del consenso della "parte",	
	con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garan-	
	te per la protezione dei dati personali n. 4 dell'11 Dicembre	
	2014, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 301 del 30 Dicem-	
	bre 2014.	
	Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente Atto del quale	
	ho dato lettura ai comparenti che approvandolo lo sottoscri-	
	vono con me Notaio alle ore dieci e minuti quaranta	
	61	

61 di 61